

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)872

Vol. 1968/0150

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 872 def.

Bruxelles, 19 novembre 1968

MODIFICHE

da apportare - tenuto conto della recente giurisprudenza della
Corte di Giustizia - alla Proposta di Regolamento del Consiglio
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori salariati e alle loro famiglie che si spostano
all'interno della Comunità

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(68) 872 def.

PREFAZIONE

sulle modifiche da apportare, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, alla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità.

Articolo 12 (Cumulo di prestazioni)

Dato che gli articoli 34 bis e 34 ter consentono il cumulo delle prestazioni liquidate sia a norma delle sole disposizioni di diritto interno, sia mediante quote proporzionali, è necessario citare tali due articoli nei paragrafi 1 e 2, nel novero delle disposizioni già menzionate nella proposta iniziale della Commissione, la cui applicazione consente il cumulo di prestazioni di ugual natura; per contro è inutile citare il soppresso articolo 39.

Articolo 32 (Trasformazione delle prestazioni per l'invalidità in prestazioni per la vecchiaia)

Le modifiche apportate all'articolo 38 impongono di modificare il riferimento fatto nel capoverso b) del paragrafo 1 di tale articolo nel testo del paragrafo 3.

Articolo 33 (Disposizioni applicabili per la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore è stato soggetto alle legislazioni di due o più Stati membri)

Dato che la Corte di Giustizia ha permesso nella sentenza della causa 12/67 (GUISSART), la deduzione dei periodi effettivi che si sovrappongono ai periodi fittizi, è necessaria una distinzione fra le legislazioni che prevedono che l'ammontare delle prestazioni, o di taluni elementi, vari in funzione della durata assicurativa e che determinano esplicitamente la durata dei periodi assimilati (periodi fittizi) presi in considerazione e le altre legislazioni.

Articolo 34 (Somma)

Il testo del paragrafo 1 corrisponde a quello che era già stato proposto nel 1965 alla Commissione dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Esso prevede che la presa in considerazione dei periodi maturati sotto un'altra legislazione non ha luogo che "nella misura necessaria", il che concorda meglio con i

paragrafi 1 degli articoli 34 bis e 34 ter; l'ultima frase concorda parimenti con i paragrafi 2 di tali articoli.

Articolo 34 bis (Liquidazione a norma di una legislazione che preveda che l'ammontare delle prestazioni o di taluni elementi vari in funzione della durata dei periodi assicurativi)

Il paragrafo 1 contempla nel suo primo comma il calcolo diretto, a norma del solo diritto interno, delle prestazioni cui si ha diritto senza sommarle. Tale soluzione è la sola conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale "la quota proporzionale si presenta come un elemento inseparabile della totalizzazione" (cause 100/63, 1/67, 2/67, 9/67, 11/67, 12/67 e 22/67). Questo principio comporta una riserva: la deduzione dei periodi che si sovrappongono (causa 12/67); le norme relative alla non-sovrapposizione di periodi devono essere precisate nel regolamento di applicazione.

Il paragrafo 2 contempla alla quota proporzionale delle prestazioni cui è riconosciuto il diritto senza totalizzazione, nei casi in cui tale sistema è più vantaggioso del calcolo diretto, conformemente alla giurisprudenza della Corte che non esclude la quota proporzionale allorché la totalizzazione consente la concessione di un vantaggio non risultante dal calcolo diretto.

Il paragrafo 3 rinvia all'articolo 35 quando il diritto è riconosciuto solamente per totalizzazione.

Articolo 34 ter (Liquidazione a norma di una legislazione che contempli che l'ammontare delle pensioni non vari in funzione dei periodi assicurativi).

Si presume che tali prestazioni corrispondano ad una carriera completa; dato che nel diritto interno non è prevista la durata di questa carriera, le viene attribuita una durata fittizia pari a 45 anni in modo da consentire la deduzione dei periodi che danno luogo a prestazioni a norma di altre legislazioni. Le disposizioni di quest'articolo corrispondono, per il rimanente, a quelle dell'articolo 34 bis, salvo a vietare i cumuli fra più prestazioni, alle quali si riferisce l'articolo 34 ter.

Articolo 35 (Prorata)

L'unica modifica consiste nel rinvio dal paragrafo 1, ai paragrafi 2 e 3 degli articoli 34 bis e 34 ter. Il paragrafo 5 relativo al

./.

calcolo diretto è stato soppresso poiché ha unicamente senso se il diritto è riconosciuto senza totalizzazione, caso in cui si applicano gli articoli 34 bis o 34 ter, non l'articolo 35.

Articolo 38 (Liquidazioni successive)

La precisazione fornita nel capoverso introduttivo del paragrafo 1 ("condizioni richieste per il servizio delle prestazioni") è conforme alla sentenza della Corte di Giustizia nella causa 22/67, secondo la quale le disposizioni relative alle liquidazioni successive sono applicabili allorquando le condizioni, non solamente di riconoscimento del diritto ma di servizio delle prestazioni non siano soddisfatte (sospensione in caso di prosecuzione di un'attività professionale).

Le modifiche apportate al capoverso a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 consistono nel rinviare parimenti agli articoli 34 bis e 34 ter.

Il punto ii) del capoverso b) del paragrafo 1 è stato soppresso, poiché il lasciarlo creerebbe un doppione con gli articoli 34 bis, paragrafo 1 e 34 ter paragrafo 1.

Articolo 39 (Complemento differenziale)

Quest'articolo diventa senza oggetto pertanto la quota proporzionale è solamente applicabile quando il diritto si ha per la sola totalizzazione, o nel caso contrario, quando il sistema di calcolo per totalizzazione e prorata è più vantaggioso del calcolo diretto.

ALLEGATO IV bis (Prestazioni il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi)

Prestazioni di invalidità in Belgio, in Francia (salvo per i minatori) e nei Paesi Bassi; prestazioni alle vedove nei Paesi Bassi.

MODIFICHE DA APPORTARE - TENUTO CONTO DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE AI LAVORATO-
RI SALARIATI ED ALLE LORO FAMIGLIE CHE SI SPOSTANO ALL'INTERNO DELLA
COMUNITA'

Articolo 12

- 1) Salvo per quanto riguarda le prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia, la morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32, degli articoli 34 bis, 34 ter, 35 e 40 o del capoverso b) del paragrafo 1) dell'articolo 50, il presente regolamento non può conferire, né confermare il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura o di più prestazioni riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.
- 2) Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se trattasi di prestazioni acquisite secondo la legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, per l'applicazione di questa regola non si tiene conto delle prestazioni della stessa natura per l'invalidità, la vecchiaia, la morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri conformemente al disposto degli articoli 34 bis, 34 ter, 35 e 40 oppure del capoverso b) del paragrafo 1) dell'articolo 50.
- 3) Immutato.
- 4) Immutato.

Articolo 32

- 1) Immutato.
- 2) Immutato.

Articolo 32 (seguito)

- 3) Se tuttavia, nel caso previsto dal paragrafo precedente, siano state concesse le prestazioni di invalidità conformemente al disposto dell'articolo 28, l'istituzione che rimane debitrice di tali prestazioni può applicare le disposizioni dei capoversi a) o b) del paragrafo 1) dell'articolo 38, come se dal beneficiario di dette prestazioni fossero soddisfatte le condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato membro interessato per aver diritto alle prestazioni per la vecchiaia, sostituendo all'importo teorico di cui al paragrafo 2) dell'articolo 35 l'importo delle prestazioni per l'invalidità dovute da detta istituzione.

Articolo 33

- 1) Immutato.
- 2) Immutato.
- 3) Nei casi in cui la legislazione applicabile prevede che l'ammontare delle prestazioni o di taluni elementi di prestazioni vari in funzione della durata dei periodi assicurativi, la liquidazione della pensione si effettua conformemente al disposto dell'articolo 34 bis.

In caso contrario, essa si effettua conformemente al disposto dell'articolo 34 ter, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 e del paragrafo 2 dell'articolo 29.

- 4) L'allegato IV bis cita le legislazioni del tipo contemplato nel secondo comma del paragrafo precedente e vigenti sul territorio di ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 34

- 1) Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'acquisizione, la conservazione e la reintegrazione del diritto alle prestazioni, alla maturazione di periodi assicurativi, l'istituzione che applica tale legislazione tien conto, a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato.

Detta istituzione deve tener conto di tutti i periodi, onde garantire il diritto alle prestazioni più alte previste dalla legislazione che essa applica.

2) Immutato.

3) Immutato.

4) Immutato.

Articolo 34 bis

1) Quando un lavoratore è stato soggetto alla legislazione di uno Stato membro, del tipo contemplato nel primo capoverso del paragrafo 3 dell'articolo 33, e soddisfa alle condizioni prescritte da tale legislazione per aver diritto alle prestazioni, senza che sia necessario applicare l'articolo 34, l'istituzione competente di detto Stato fissa, secondo le disposizioni di tale legislazione, l'importo delle prestazioni che essa deve all'interessato per la durata totale dei periodi assicurativi maturati sotto la legislazione che essa applica. Per la determinazione di tale importo, l'istituzione competente non tien conto dei periodi assicurativi che si sovrappongono a periodi maturati con la legislazione di qualsiasi altro Stato membro e in virtù dei quali periodi sono riconosciute delle prestazioni, tenendo conto, eventualmente, delle disposizioni dell'articolo 34.

2) Ove l'importo stabilito conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente sia inferiore all'ammontare che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 35, le prestazioni sono concesse conformemente alle disposizioni di tale articolo. Altrettanto avviene quando la durata dei periodi rimanenti, deduzione fatta dei periodi che si sovrappongono, è inferiore a quella prescritta per il riconoscimento del diritto.

3) Allorquando un lavoratore è stato soggetto ad una legislazione di uno Stato membro, del tipo contemplato nel primo capoverso del paragrafo 3 dell'articolo 33, e soddisfa le condizioni prescritte da tale legislazione, per aver diritto alle prestazioni, soltanto tenendo conto dell'articolo 34, l'istituzione competente di tale Stato calcola la prestazione conformemente al disposto dell'articolo 35.

Articolo 34 ter

- 1) Quando un lavoratore è stato soggetto alla legislazione di uno Stato membro - di cui all'allegato IV bis - e che le condizioni prescritte da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni sono soddisfatte senza che sia necessario ricorrere all'applicazione dell'articolo 34, l'istituzione competente di tale Stato considera che la carriera del lavoratore corrisponde ad una durata fittizia pari a 45 anni, da cui deduce i periodi assicurativi maturati precedentemente al verificarsi del rischio sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro e per i quali periodi siano riconosciute delle prestazioni tenendo conto, eventualmente, dell'articolo 34; detta istituzione stabilisce indi l'importo della prestazione che essa deve all'interessato proporzionalmente ai periodi rimanenti rispetto ai 45 anni. Ove, in tal modo, sia riconosciuto un diritto alla prestazione, a norma della legislazione di più Stati membri - di cui all'allegato IV bis - si corrisponde unicamente la prestazione dovuta a norma della legislazione applicabile al momento del verificarsi del rischio.
- 2) Ove l'importo stabilito conformemente al disposto del paragrafo precedente sia inferiore all'ammontare che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 35, le prestazioni sono concesse conformemente al disposto di quest'articolo. Altrettanto dicasi ove la durata dei periodi rimanenti dopo la deduzione sia nulla o inferiore alla durata prescritta per il riconoscimento del diritto.
- 3) Quando un lavoratore è stato soggetto alla legislazione di uno Stato membro - di cui all'allegato IV bis - e soddisfa alle condizioni prescritte da detta legislazione per aver diritto alle prestazioni soltanto tenendo conto del disposto dell'articolo 34, l'istituzione competente di tale Stato calcola la prestazione conformemente al disposto dell'articolo 35.

Articolo 35

- 1) Nei casi contemplati nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 34 bis, nonché nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 34 ter, l'istituzione di ogni Stato membro interessato determina secondo le disposizioni della legislazione che essa applica se l'interessato soddisfi alle condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.
- 2) Immutato.
- 3) Immutato.
- 4) Immutato.
- 5) Soppresso.

Articolo 38

- 1) Se l'interessato non riunisce, in un determinato momento, le condizioni prescritte da tutte le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore era stato soggetto, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 34, ma soddisfa solamente alle condizioni di una o di più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) l'importo delle prestazioni dovute è calcolato - conformemente alle disposizioni dell'articolo 34 bis o del paragrafo 1 dell'articolo 34 ter, ovvero dei paragrafi 2 a 4 dell'articolo 35, secondo il caso - da ciascuna delle istituzioni competenti che applica una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte;
 - b) tuttavia, se l'interessato soddisfa alle condizioni di almeno 2 legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi assicurativi compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 35;
- 2) Le prestazioni concesse secondo una o più legislazioni interessate, nel caso indicato nel paragrafo precedente, sono ricomputate d'ufficio conformemente al disposto sia del paragrafo 1 dell'articolo 34 bis o del paragrafo 1 dell'articolo 34 ter, sia dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 35, secondo il caso, man mano che le condizioni prescritte da, una o più, altre legislazioni interessate siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 34.
- 3) Immutato.

Articolo 39

Soppresso.

ALLEGATO IV bis

(articolo 33, paragrafo 4 del regolamento)

LEGISLAZIONI CITATE ALL'ARTICOLO 33 PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO E SECONDO
LE QUALI L'IMPORTO DELLE PRESTAZIONI PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E
LA MORTE (PENSIONI) E' INDIPENDENTE DALLA DURATA DEI PERIODI ASSICURATIVI

A. BELGIO

Le legislazioni relative al regime generale per l'invalidità, al regime speciale per l'invalidità degli operai, dei minatori e al regime speciale per l'invalidità della gente di mare.

B. R.F. di GERMANIA

Nessuna.

C. FRANCIA

L'insieme delle legislazioni sull'assicurazione per l'invalidità, eccezion fatta della legislazione sull'assicurazione per l'invalidità del regime minerario di sicurezza sociale.

D. ITALIA

Nessuna.

E. LUSSEMBURGO

Nessuna.

F. PAESI BASSI

Legge del 18 febbraio 1966 sull'assicurazione contro l'inabilità al lavoro.

Legge del 9 aprile 1959 sull'assicurazione generale delle vedove e degli orfani.